



# COMUNE DI SORENGO

MUNICIPIO

**Messaggio municipale No. 1216 del 23 agosto 2017**

**Riguardante l'aggiornamento del Regolamento comunale con modifica dell'art. 37 lett. a (ARP) e inclusione di nuovi artt. 53a e 53b (base legale per gli archivi banche dati comunali)**

Onorevole signora Presidente,  
onorevoli signore e signori Consiglieri comunali,

con circolare 11 maggio 2017 ai Municipi del Cantone Ticino, la Sezione degli Enti Locali, basandosi su una modifica dell'art. 6 della legge sulla protezione dei dati personali (LPDP) in vigore dal 1° gennaio 2016, segnala l'esigenza di completare la legislazione comunale con l'inserimento delle basi legali degli archivi della documentazione, delle liste delle pendenze e dell'applicativo informatico per la gestione unificata delle banche dati previste dal diritto superiore.

Queste circostanze ci hanno condotto all'esecuzione di una rilettura del Regolamento comunale, peraltro soggetto a costanti aggiornamenti<sup>1</sup>, per verificare la necessità di approfittare dell'occasione per proporre altri adeguamenti, esame che ha messo in luce solo l'opportunità di aggiornare la terminologia dell'art. 37 cpv. 1 lett. a (delegato in seno all'autorità di protezione).

Per questi motivi proponiamo le modifiche che illustriamo di seguito con il relativo commento esplicativo.

## **1. Modifica art. 36 cpv. 1 lett. a**

La norma in questione, riferita ai delegati di nomina municipale, reca ancora, alla lettera a., l'indicazione "il delegato nella commissione regionale di tutela".

In considerazione delle modifiche apportate con il 1° gennaio 2013 alla legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (LPMA) in vista dell'allineamento con il diritto federale, nel cui ambito le autorità di tutela hanno assunto la denominazione di "Autorità Regionali di Protezione (ARP)" proponiamo a nostra volta l'allineamento della terminologia sostituendo l'attuale testo con l'indicazione "il delegato nell'Autorità Regionale di Protezione (ARP)".

## **2. Introduzione dei nuovi artt. 53a e 53b**

### **2.1. Esigenza di una base legale a livello comunale**

Occorre innanzitutto precisare che, per mantenere una sistematica abbastanza coerente, senza stravolgere l'intero testo di legge, abbiamo ritenuto di aggiungere queste norme di carattere formale al TITOLO VI di cui proponiamo di cambiare denominazione da "Gestione finanziaria e

---

<sup>1</sup>Cfr. MM. No. 1046 del 16 luglio 2008; MM No. 1070 del 14 dicembre 2009; MM No. 1090 del 23 agosto 2010; MM No. 1104 del 7 settembre 2011; MM. No. 1110 del 12 marzo 2012; MM. No. 1155 del 22 ottobre 2014 e MM No. 1187 del 16 novembre 2015.

contabilità” ad un più attuale “Gestione finanziaria, contabilità e banche dati (sistemi di informazione)”.

Secondo l’art. 6 LPDP, le elaborazioni sistematiche di dati personali -vale a dire le elaborazioni che presentano regolarità o durata (art. 4 cpv. 4 LPDP), come quelle che avvengono tramite l’utilizzo di banche dati- richiedono una base legale. La stessa è tesa a garantire un fondamento democratico e la sicurezza giuridica quando lo Stato elabora dati in modo sistematico. L’obbligo della base legale si estende a tutti i soggetti della LPDP, quindi anche ai Comuni (art. 2 cpv. 2 LPDP).

Per banca dati si intende una raccolta di dati personali predisposta o predisponibile per l’identificazione delle persone interessate (art. 4 cpv. 5 LPDP).

La base legale va stabilita a livello comunale per le cosiddette banche dati residuali dei comuni, cioè per quelle che non sono già oggetto di disciplinamento specifico nel diritto settoriale superiore (quali ad esempio il registro degli abitanti o il catalogo elettorale).

Si tratta quindi in particolare delle banche dati per la gestione fisica delle pratiche comunali correnti (archivi degli incarichi) nei vari settori, unitamente alle rispettive liste delle pendenze o della corrispondenza. A titolo d’esempio, si possono citare le banche dati (cartacee e/o elettroniche) delle pratiche correnti nel settore del controllo abitanti, nel settore edilizio, assistenziale, tutelare, fiscale e le rispettive liste delle pendenze.

## 2.2. Proposta di nuovi articoli

Vi sottoponiamo qui di seguito gli articoli, con susseguente commento, da inserire nel regolamento comunale.

### **Art. 53a - Banche dati**

<sup>1</sup>Il Comune può gestire archivi di dati per la registrazione, la gestione e il controllo della corrispondenza e degli affari. I sistemi di informazione possono contenere dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, in quanto essi siano desumibili dalla corrispondenza o dalla natura dell’affare.

<sup>2</sup>L’accesso agli archivi di cui al cpv. 1 da parte dei membri degli organi comunali e dei dipendenti è dato in funzione delle necessità informative per l’adempimento di specifici compiti legali.

<sup>3</sup>Il Municipio può disciplinare in via di ordinanza l’organizzazione e la gestione dei sistemi di informazione e di documentazione, nonché la protezione e la sicurezza dei dati personali ivi contenuti.

### **Commento**

Con gli archivi di dati per la registrazione, la gestione e il controllo della corrispondenza e degli affari si intendono, come detto, gli archivi attivi -manuali o automatizzati- della documentazione e le liste delle pendenze (gli archivi passivi riguardanti pratiche concluse sono oggetto della legislazione sull’archiviazione). Potendo contenere anche dati personali ed essendo questi ultimi elaborati in modo regolare e duraturo, questi sistemi di informazione e di documentazione costituiscono nello stesso tempo degli archivi di dati personali, rispettivamente delle elaborazioni sistematiche di dati ai sensi della legge sulla protezione dei dati personali (art. 4 cpv. 4 LPDP).

Essi soggiacciono perciò all’obbligo della base legale (art. 6 LPDP). Poiché i dati elaborati possono essere di natura sensibile, la base legale deve essere di rango formale (artt. 4 cpv. 2 e 6 cpv. 1 seconda frase LPDP). Sul piano comunale, essa va quindi prevista in un atto normativo emanato dal Legislativo comunale (Regolamento).

Il **cpv. 1** disciplina l'oggetto dei sistemi di informazione e di documentazione (i dati personali, eventualmente meritevoli di particolare protezione, che possono essere elaborati nell'evasione degli affari comunali), lo scopo dell'elaborazione (la registrazione, la gestione e il controllo della corrispondenza e degli affari) e il soggetto responsabile (il Comune). Al fine di coprire le banche dati residuali di tutti gli organi comunali (quindi anche dell'organo Legislativo) il soggetto responsabile è genericamente definito "Comune".

Il **cpv. 2** prevede la modulazione degli accessi agli archivi di cui al cpv. 1 in funzione delle reali e comprovate necessità informative per l'adempimento di specifici compiti legali.

Il **cpv. 3** riserva la facoltà per il Comune (mediante OM) di emanare ulteriori e più precise norme, in particolare per quanto riguarda la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza.

### **Art. 53b - Sistemi informativi**

<sup>1</sup>Gli archivi di dati personali gestiti dal Comune in virtù del diritto settoriale superiore possono essere gestiti fisicamente in un unico sistema informativo.

<sup>2</sup>Sono riservate le norme del diritto settoriale superiore di ogni singolo archivio di dati, segnatamente riguardanti gli scopi dell'elaborazione, i diritti di accesso, la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza.

### **Commento**

Il **cpv. 1** stabilisce la facoltà del Comune di gestire più archivi di dati previsti dal diritto settoriale superiore (ad esempio il registro degli abitanti, il catalogo elettorale, l'archivio di dati fiscali, l'archivio di dati dei servizi sociali, ecc.) in un unico "ambiente automatizzato", rispettivamente tramite un unico applicativo (ad esempio, l'applicativo Logos Comuni).

Il **cpv. 2** richiama esplicitamente il diritto settoriale superiore per quanto riguarda gli scopi, i diritti di accesso, la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza di ogni singolo archivio di dati. Ciò significa che la conglomerazione fisica di più archivi di dati in un unico ambiente automatizzato non comporta la loro fusione parziale o totale in termini di contenuto, di organi responsabili, di diritti di accesso e di misure di sicurezza, ma unicamente il loro stoccaggio in un contenitore comune. Per il resto, come detto, i singoli archivi di dati devono essere gestiti conformemente al rispettivo diritto settoriale superiore, ossia secondo regole proprie, in particolare per quanto riguarda i diritti di accesso.

Con queste considerazioni, a disposizione per ogni eventuale ulteriore indicazione, vi invitiamo a voler approvare il presente messaggio con l'adozione dell'annesso dispositivo di risoluzione.

Con ogni ossequio.

### **Per il Municipio:**

Il Sindaco:  
(Antonella Meuli)

Il Segretario:  
(Arnaldo Bernasconi)

**COPIA**

Sorenago, 23 agosto 2017  
Ris. Mun. No. 263/17

## **Dispositivo di risoluzione**

(Aggiornamento Reg. Com.)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SORENGO,

visto il messaggio No. 1216 del 23 agosto 2017 riguardante l'aggiornamento del Regolamento comunale con modifica dell'art. 37 lett. a (ARP) e inclusione di nuovi artt. 53a e 53b (base legale per gli archivi banche dati comunali)

visto il rapporto della Commissione delle petizioni del

**d e c i d e:**

**I.**

Il regolamento comunale del 17 ottobre 2000 è così modificato:

### **art. 36 cpv. 1 lett. a**

a) il delegato nell'Autorità Regionale di Protezione (ARP).

## **TITOLO VI**

Gestione finanziaria, contabilità e banche dati (sistemi di informazione)

### **Art. 53a - Banche dati (nuovo)**

<sup>1</sup>Il Comune può gestire archivi di dati per la registrazione, la gestione e il controllo della corrispondenza e degli affari. I sistemi di informazione possono contenere dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, in quanto essi siano desumibili dalla corrispondenza o dalla natura dell'affare.

<sup>2</sup>L'accesso agli archivi di cui al cpv. 1 da parte dei membri degli organi comunali e dei dipendenti è dato in funzione delle necessità informative per l'adempimento di specifici compiti legali.

<sup>3</sup>Il Municipio può disciplinare in via di ordinanza l'organizzazione e la gestione dei sistemi di informazione e di documentazione, nonché la protezione e la sicurezza dei dati personali ivi contenuti.

### **Art. 53b - Sistemi informativi (nuovo)**

<sup>1</sup>Gli archivi di dati personali gestiti dal Comune in virtù del diritto settoriale superiore possono essere gestiti fisicamente in un unico sistema informativo.

<sup>2</sup>Sono riservate le norme del diritto settoriale superiore di ogni singolo archivio di dati, segnatamente riguardanti gli scopi dell'elaborazione, i diritti di accesso, la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza.

**II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la modifica entra in vigore dopo la ratifica del Consiglio di Stato e, per delega, della Sezione Enti Locali.

**Per il Consiglio comunale**

Gli Scrutatori:

la Presidente

Il Segretario: